



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro*

Prot. 37/0014185

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – iscrizione nelle liste di mobilità di apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla problematica afferente all'eventuale iscrizione nella lista di mobilità c.d. non indennizzata ex art. 4, D.L. n. 148/1993, conv. da L. n. 236/1993, da ultimo modificato con Legge di Stabilità 2012, spettante ai lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, dei lavoratori apprendisti licenziati per analoga motivazione.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, occorre muovere dall'esame della disciplina contemplata dall'art. 4 sopra citato.

La norma in questione, al comma primo, prevede che **“(....) nella lista di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi, intervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (...). Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223”**.

Si fa presente che la suddetta iscrizione, curata dalla Commissione regionale per l'Impiego, non dà titolo al trattamento integrativo disciplinato dall'art. 7 della medesima L. n. 223/1991 che

spetta, invece, in misura percentuale dell'integrazione salariale, ai lavoratori collocati in mobilità appartenenti alle imprese ammesse al trattamento di CIGS.

Appare opportuno sottolineare che la *ratio* dell'istituto in esame – c.d. mobilità non indennizzata – risiede nella finalità di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro del personale licenziato per i motivi innanzi menzionati, consentendo al contempo alle imprese che volessero assumere tali lavoratori di fruire di particolari agevolazioni contributive.

Risultano iscrivibili nella lista, ai sensi dell'art 4, D.L. n. 148/1993, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, imprenditori e non, con organico aziendale anche inferiore a quindici dipendenti, con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, sia pieno che parziale:

- nei confronti dei quali il datore di lavoro abbia esercitato il diritto di recesso dal rapporto in essere, mediante procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, motivazioni espresse nella specifica lettera di licenziamento;

- quelli cessati dal rapporto a seguito di presentazione al datore di lavoro delle dimissioni per giusta causa.

Dall'analisi dei requisiti per l'iscrizione nella lista di mobilità c.d. non indennizzata, si riscontra, quale elemento indefettibile, la circostanza che i lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento ovvero di dimissioni per giusta causa siano titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ne consegue, in risposta al quesito avanzato, che anche i lavoratori apprendisti, licenziati per i suddetti motivi, possono considerarsi iscrivibili nella lista di cui all'art. 4 in argomento.

La locuzione utilizzata dal Legislatore di "*lavoratori dipendenti*" si riferisce, infatti, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel cui ambito rientra evidentemente il personale in apprendistato considerato, ai sensi della definizione contenuta nell'art 1 comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 (T.U. apprendistato), uno **speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato**.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

DP

SC/ADB